

R.G. n. 2-1/ /2024



Tribunale Ordinario di Sassari

Sezione II Civile Procedure Concorsuali

SENTENZA DI OMOLOGA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI
DEBITI DEL CONSUMATORE

Il giudice dott.ssa Giovanna Maria Mossa;

vista la proposta di un piano di ristrutturazione dei debiti presentata da [REDACTED]
[REDACTED]

visto il proprio decreto del 26.1.2024, con il quale ha disposto la pubblicazione della proposta e del piano nell'area dedicata alle procedure da sovraindebitamento del sito web del tribunale di Sassari e la comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;

osservato che con il medesimo decreto il giudice ha disposto la sospensione delle procedure esecutive individuali in essere contro la ricorrente [REDACTED] [REDACTED], ha vietato le azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore ed il compimento di atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati;

Rilevato che nel termine di legge sono pervenute le osservazioni dei seguenti creditori:

Banca Nazionale del Lavoro a mezzo degli avvocati Federica Oronzo e Alberto Oronzo del foro di Roma;

Agenzia delle Entrate Riscossione;

Comune di Usini;

che Agenzia delle Entrate Riscossione ha sostanzialmente confermato il credito come indicato nel piano;

che il Comune di Usini ha precisato il proprio credito, rilevando una differenza di € 1.842,13 per Tari e sanzioni codice della strada rispetto all'importo esposto nel piano;

che BNL ha eccepito l'inammissibilità della proposta non sussistendo lo "stato di crisi o di insolvenza del debitore" dovuto alla situazione "eccezionale" e di perdurante squilibrio delle obbligazioni assunte, essendo indicato genericamente quale causa del sovraindebitamento la separazione tra i coniugi e il successiva decesso del marito [REDACTED] [REDACTED] (entrambi sottoscrittori del mutuo) ed ha inoltre sostenuto che l'alternativa



liquidatoria (con la vendita dell'abitazione principale della debitrice) sarebbe più conveniente per i creditori rispetto alla proposta che prevede il pagamento in sette anni dall'omologa;

tutto ciò premesso si osserva che le osservazioni di BNL sono infondate e non sono ostative all'omologa del piano.

Quanto alla sussistenza dello stato di crisi ci si limita a rilevare che la ██████ è assolutamente incapace di far fronte al debito scaduto e pari ad euro 118.768,77 considerato che il mutuo era stato contratto da entrambi i coniugi e che, in esito alla separazione, e, soprattutto, al decesso del ██████ ██████, coniuge dell'odierna ricorrente, è evidentemente venuto a mancare l'apporto finanziario del predetto necessario al fine di adempiere regolarmente;

che l'ipotesi liquidatoria consentirebbe, nella migliore delle ipotesi, il recupero della somma di euro 45.444,38 e ciò tenuto conto dell'ipotesi (favorevole) di aggiudicazione al secondo incanto, cifra nettamente inferiore, non solo al debito complessivo ma anche al debito del creditore ipotecario.

Per contro, alla luce delle osservazioni, la proposta modificata prevede una durata complessiva di n. 83 mesi, con pagamenti così ripartiti:

- il pagamento integrale, a partire dal mese successivo dell'omologa per n. 6 mesi, delle spese di procedura in prededuzione pari a € 3.172,00 e il pagamento di € 2.842,92, pari al 50% dei debiti verso i creditori muniti di privilegio generale mobiliare a mezzo di rate mensili di € 1.002,50;

- il pagamento di € 45.444,38, pari al 38,26% del debito residuo verso il creditore ipotecario (Banca Nazionale del Lavoro) a partire dall'ottavo mese successivo all'omologa e il pagamento di € 3.889,56 pari al 5,29% del debito verso i creditori chirografari a partire dall'ottavo mese successivo all'omologa a mezzo di rate mensili di € 640,00.

Si deve concludere che il piano è più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria anche per BNL che otterrebbe il pagamento di una somma pari a quella che potrebbe ottenere nell'ipotesi (più favorevole) di vendita esecutiva al secondo esperimento.

In ogni caso si rileva che la presente proposta è certamente più conveniente per la massa dei creditori.

Ritenuto dunque che le osservazioni esposte non sono ostative all'omologa del piano, ex art. 70 comma 7, d.lgs. n. 14/2019;

ritenuta, in definitiva, l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, per quanto già rilevato con decreto del 26.1.2024 e con il presente provvedimento;

Visto l'art. 70, commi 7 e 8, C.C.I.I.



OMOLOGA

Il piano di ristrutturazione dei debiti presentato da [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] come modificato

DISPONE

La trascrizione della sentenza a cura dell'OCC.

DICHIARA

Chiusa la procedura.

DISPONE

La comunicazione della presente sentenza ai creditori e la sua pubblicazione entro
quarantottore nell'apposita area del sito web del Tribunale di Sassari.

Sassari, 05/04/2024

Il giudice
Giovanna Maria Mossa

